SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 20 febbraio 1996.

Proroga del termine di stipula delle convenzioni con la regione Campania per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1995 recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Campania;

Considerato che il termine utile ai fini della stipula delle convenzioni viene a scadere il 20 febbraio 1996;

Ritenuto che durante il periodo di fine ed inizio d'anno gli operatori, impegnati in un momento di picco della loro attività, non sono stati in grado di attendere alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula delle convenzioni;

Vista la nota in tal senso della regione Campania;

Considerato che le motivazioni addotte appaiono apprezzabili in quanto il termine dell'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione;

Ritenuto che nella situazione così delineatasi non sussistono ragioni per esercitare legittimamente la facoltà di revoca dei finanziamenti già deliberati;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, la regione Campania provvederà alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al decreto 18 settembre 1995 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 febbraio 1996

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

96A2178

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 marzo 1996.

Autorizzazione all'associazione «Insieme», in Sarno, a svolgere pratiche di adozione in Polonia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto il decreto del Ministero dell'interno emesso in data 4 novembre 1994 con cui si riconosce la personalità giuridica all'associazione umanitaria «Insieme», con sede in Sarno, al corso Amendola, 57;

Vista la richiesta della suddetta associazione umanitaria «Insieme» volta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione ex art. 38 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 allo svolgimento di pratiche di adozione di minori stranieri con la Polonia;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

L'associazione umanitaria «Insieme», con sede in Sarno (Salerno), corso Amendola n. 57, è autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Polonia.

Del presente decreto verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 marzo 1996

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A2190

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 1996.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto interministeriale del 13 gennaio 1994, n. 172, col quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della sopracitata legge n. 30/1991 ed in particolare l'art. 35;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visti i decreti ministeriali del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre 1990, 20 dicembre 1990, 25 gennaio 1991, 21 dicembre 1991, 31 dicembre 1992, 29 dicembre 1993 e 30 marzo 1995, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Visti gli allegati n. 1 relativo all'elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importazione, loro Paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri od i registri genealogici e n. 2-*bis* relativo alle norme transitorie;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce che detto Ministero succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerata l'opportunità di reintegrare e modificare per le razze bovine Bruna, Frisona e Pezzata Rossa e per i Paesi di origine Austria e Svizzera l'elenco delle organizzazioni ufficiali che tengono i libri genealogici;

Considerata, infine, l'opportunità di prorogare le già previste norme transitorie per l'importazione dalla Svizzera e dalla Slovenia dei bovini delle razze Bruna e Pezzata Rossa, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con tali Paesi;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al più volte citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, già più volte modificato, recante: «Elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importazione, loro Paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri genealogici od i registri genealogici», per quanto concerne le razze bovine Bruna, Frisona e Pezzata Rossa, con riferimento ai Paesi di origine Austria e Svizzera, viene modificato secondo il seguente schema:

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
BOVINA		
BRUNA	AUSTRIA	Verband niederosterreichischer Rinderzuechter Loewelstrasse 16, Postfach 124, 1014 WIEN Kaerntner Rinderzuchtverband Museumgasse 5, 9010 KLAGENFURT Tiroler Braunviehzuchtverband Brixner Strasse1, 6021 INNSBRUCK Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Oberoesterreich Gstottnerhofstrasse 12, Postfach 87, 4041 LINZ Aussenstelle: Rennbahnstrasse 15, 4601 WELS Vorarlberger Braunviehzuchtverband Jahnstrasse 20, 6900 BREGENZ Braunviehzuchtverband Steiermark Pichlmayergasse 18, 8700 LEOBEN
	SVIZZERA	SchweizerrIscher Braunviehzuchtvrband Federazione Svizzera Allevamento Bovini Bruni Federation Suisse d'Elevage de la Race Brune Chamerstrasse 56 - CH - 6300 ZUG

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
FRISONA	AUSTRIA	Verband Niederoesterreichischer Rinderzuechter Loewelstrasse, 16, Postfach 124, 1014 WIEN Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Oberoesterreich Gstoettnerhofstrasse 12, Postfach 87, 4041 LINZ Außenstelle : Rennbahnstraße, 15, 4601 WELS Rinderzuchtverband Maishofen Dorf 96, 5751 MAISHOFEN Tiroler Schwarzbunt (Holstein Friesian) - Rinderzuchtverband Brixner Strasse 1, 6021 INNSBRUCK Vorarlberger Holstein Friesian (Schwarzbunt) - Zuechter - Vereinigung Montfortstrasse 11/5, 6900 BREGENZ Verband der Zuechter des Schwarzbunten Rindes - Holstein und Rote Friesen - im österreichischen Alpenland Uggowitz 3, 9721 WEISSENSTEIN Verband zur Foerderung der burgen laendischen Holstein - Red Friesian - und Fleischrinderzuechter Esterhazystrasse 15, 7000 EISENSTADT Genossenschaft steirischer Scwarzbuntzuechter Pichlmayergasse 18, 8700 LEOBERN
	SVIZZERA	Federation Suisse d'Elevage Holstein - Grangeneuve CH 1725 - POSIEUX

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
PEZZATA ROSSA	AUSTRIA	Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn - und Hausruckviertel Volksfestplatz 1, 4910 RIED IM INNKREIS Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Oberoesterreich Gstoettnerhofstrasse 12, Postfach 87, 4041 LINZ Außenstelle: Rennbahnstrasse 15, 4601 WELS Tiroler Fleckviehzuchtverband Brixner Strasse 1, 6021 INNSBRUCK Burgenlaendischer Fleckviehzuchtverband Esterhazystrasse, 22, 7000 EISENSTADT Alpenfleckviehzuchtverband Steiermark - Kaernten Pichlmayergasse 18, 8700 LEOBEN Fleckviehzuchtverband Steiermark Lugitschstrasse 7, Postfach 106, 8330 FELDBACH Verband niederoesterreichischer Rinderzuechter Loewelstrasse 16, Postfach 124, 1014 WIEN Kaerntner Rinderzuchtverband Museumgasse 5, 9010 KLAGENFURT Verband Waldviertler Fleckviehzuechter Pater-Werner-Deibl-Strasse 4, 3910 ZWETTL Verein Vorarlberger Fleckviehzuechter SchweizerStrasse 28, 6830 RANKWEIL Verein der Fleckviehzuechter Salzburgs Schwarzstrasse 19, 5024 SALZBURG Rinderzuchtverband Voecklabruck Sportplatzstrasse 7, 4840 VOECKLABRUCK Rinderzuchtverband Maishofen Dorf 96, 5751 MAISHOFEN
PEZZATA ROSSA	SVIZZERA	Schweizerische Fleckvienhzuchtverband Federation Suisse d'Elevage de la Race tachetèe rouge Ruttistrasse - 3052 ZOLLIKOFEN

Art. 2.

Il testo dell'allegato 2-*bis* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: «Norme transitorie per l'importazione dalla Svizzera e dalla Slovenia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa» sostituito da quello seguente:

1. *Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili.*

Per la razza Pezzata Rossa: fino a quando non verrà verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 1° gennaio 1997, si considera «non negativo» l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da «0» a «+n» per la quantità di latte.

2. *Minimi morfologici del soggetto e dei genitori.*

Svizzera:

fino al 1° gennaio 1997 saranno ammessi all'importazione soggetti femminili di razza Bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese quelle delle madri, non siano inferiori a:

P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2,

purché il padre o il nonno paterno degli stessi abbia un indice genetico non inferiore a +100 chilogrammi di latte.

3. *Certificati genealogici e relative indicazioni.*

Possono essere ammessi all'importazione fino al 1° gennaio 1997:

soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione più favorevole e la media delle lattazioni anziché la prima, la seconda e la più favorevole delle lattazioni stesse;

soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualità di latte, percentuale di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;

soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni relative alle sostanze proteiche del latte.

Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 63

96A2187

DECRETO 27 marzo 1996.

Lotta obbligatoria contro la cocciniglia «Marchalina hellenica (Genn.)», nel territorio della regione Campania.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera *c)*];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che nell'isola di Ischia è stata constatata la presenza su piante di pino della cocciniglia denominata «Marchalina hellenica (Genn.)»;

Considerato che la cocciniglia in questione si sta diffondendo rapidamente in tutte le aree e pinete del comune di Ischia;

Considerato che il fitofago è particolarmente contagioso e può costituire una seria minaccia per le specie di pino presenti nell'area mediterranea;

Udito il parere n. 27/95 espresso nell'adunanza del 23 gennaio 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la cocciniglia «Marchalina hellenica (Genn.)»;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la cocciniglia denominata «Marchalina hellenica (Genn.)» è obbligatoria nel territorio della regione Campania.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla presenza della «Marchalina hellenica (Genn.)» devono essere effettuati, anno per anno, su disposizione della regione Campania, per il tramite del servizio fitosanitario regionale su tutti i pini presenti nel territorio di competenza (pinete litoranee, alberature stradali, vivai, ecc.), al fine di determinare le eventuali zone infestate.

Art. 3.

Gli interventi volti al controllo del fitofago sulle piante di pino delle zone infestate, nonché sulle altre piante eventualmente ospiti, sono obbligatori e devono effettuarsi a cura e spese del proprietario delle piante infestate secondo le direttive tecniche e le modalità fissate dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 4.

È vietato il trasporto delle piante o parti di piante ospiti del fitofago dall'isola d'Ischia sia nell'ambito della zona infestata che da questa a tutto il territorio nazionale, senza la preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Art. 5.

La potatura di piante ospiti del fitofago deve essere effettuata sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che verificherà sul posto l'avvenuta distruzione di tutto il materiale vegetale di risulta.

Art. 6.

La presenza di nuovi focolai di infestazione della cocciniglia «Marchalina hellenica (Genn.)» deve essere immediatamente denunciata, al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dai proprietari o dai conduttori dei terreni in cui si trovano le piante infestate.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2188

DECRETO 27 marzo 1996.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera *c)*];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che in alcune zone del territorio italiano è stata accertata su pomacee coltivate la comparsa di focolai della malattia denominata colpo di fuoco causata dal batterio *Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.*;

Considerato che l'agente causale può essere disseminato a breve ed a grande distanza con i materiali vegetali di vivaio;

Considerato che l'agente causale può essere disseminato a breve distanza per mezzo di strumenti contaminati nel corso di operazioni colturali e per mezzo di vettori naturali quali insetti impollinatori, e da correnti aeree trasportanti aerosol liquidi generati da pioggia od irrigazione e da aerosol solidi derivanti da essudati batterici disseccati sulle piante ammalate;

Considerato che numerose specie di rosacee, coltivate e spontanee dei generi Amelanchier, Chaenomeles, Crataegus, Cotoneaster, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Potentilla, Pyracantha, Pyrus, Rubus, Sorbus e Stranvaesia, possono esser colpite da *Erwinia amylovora* e che il contenimento efficace o la sua eradicazione in un nuovo territorio sono possibili solo con interventi tempestivi e drastici sui focolai primari;

Considerato che l'agente causale può sopravvivere almeno trenta giorni alla superficie di organi vegetali e rimanere per almeno un anno all'interno di piante ospite senza causare sintomi visibili;

Considerato che per pubblica utilità è necessario distruggere sia le piante infette che quelle in loro immediata vicinanza perché contaminate da germi di *Erwinia amylovora* epifiti o endofiti, potenziali agenti di nuove infezioni:

Udito il parere n. 28/95 espresso nell'adunanza del 23 gennaio 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il «colpo di fuoco batterico» *(Erwinia amylovora);*

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora,* agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni sistematiche

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi Amelanchier, Chaenomeles, Crataegus, Cotoneaster, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia, con particolare attenzione ai vivai.

Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.

Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

I risultati di dette indagini devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.

In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Art. 4.

Accertamento ufficiale di un caso

Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta e, attorno ad essa, ogni altra pianta ospite asintomatica per un raggio di dieci metri. L'estirpazione e la distruzione sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale.

In caso di vivai, il servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a dieci metri.

Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al servizio fitosanitario centrale.

Art. 5.

Zona di sicurezza

La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km^2 (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.

La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Art. 6.

Trattamento del focolaio primario

Il servizio fitosanitario regionale deve ispezionare ogni quindici giorni, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospite dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.

Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno quaranta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

Ad inizio inverno, a vegetazione quiescente, tutte le piante dell'area o del campo dichiarato contaminato devono essere trattate con un appropriato principio attivo su indicazione del servizio fitosanitario competente.

Art. 7.

Trasporti vietati

Per i dodici mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Per i dodici mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Gli alveari di api presenti all'interno della zona di sicurezza, che viene istituita secondo quanto previsto all'art. 4, possono essere rimossi e trasportati altrove solo a partire dal mese di ottobre dell'anno di accertamento del caso. Detti alveari andranno comunque allontanati almeno di 5 km prima dell'inizio della successiva fioritura delle piante ospiti.

È vietato introdurre alveari di api nelle zone di sicurezza.

In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.

Art. 8.

Distruzione delle piante infette

L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.

Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.

Il servizio fitosanitario regionale, al termine delle operazioni, deve accertare che tutti gli strumenti di taglio siano stati sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Art. 9.

Indagine epidemiologica

Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.

Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonché due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il servizio fitosanitario regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.

I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica.

Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.

Art. 10.

Detenzione di colture

È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.

Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al servizio fitosanitario regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Art. 11.

Deroghe

Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'art. 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Art. 12.

Cessazione zone di sicurezza

Nelle aree non riconosciute più come «zone protette», ai sensi della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Art. 13.

Denuncia degli inadempienti

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO 1

MATERIALI E METODI

1. *Isolamento ed identificazione.*

1.1. Prelievo dei tessuti infetti dal materiale sintomatico.

Nel corso della stagione vegetativa il materiale sintomatico può consistere in fiori, frutti, foglie, germogli, branche e tronchi, in presenza od in assenza di essudato. In presenza di essudato, prelevarne con ansa qualche gocciola e sospenderlo in 3 ml di acqua distillata sterile fino ad ottenere una sospensione leggermente opalescente. In assenza di essudato, si trova il limite delle lesioni e si asportano con bisturi sterile cinque pezzetti di corteccia al bordo dei tessuti infetti, dopo aver asportato gli strati superficiali suberificati. Si preferiscano aree umide ed isole arrossate su branche e tronchi, aloni idropici su fiori e frutti.

1.2. Isolamento.

Macerare cinque pezzetti di tessuto (isodiametrici, di circa 3 mm) in acqua distillata sterile in mortaio, dapprima in 0,1 ml e poi dopo aggiunta di 0,4 ml. Preparare una diluizione decimale in acqua distillata sterile (1:9; v/v) della sospensione dei pezzetti o delle gocce di essudato. Inseminare le sospensioni concentrate e le loro diluizioni decimali su piastre di agar nutritivo al saccarosio (ANS) e mettere le piastre ad incubare in aerobiosi a 27 °C. Dopo quarantotto ore individuare le colonie biancastre, aventi 3-5 mm di diametro, elevate a forma di cupola, lucenti e di aspetto mucoso. Siffatte colonie diconsi comunemente levaniformi. Purificare le colonie levaniformi su piastre di ANS con almeno due trapianti successivi di colonia singola a morfologia tipica. Ottenere da ogni isolamento almeno cinque colture pure.

Conservare le colture pure a -80 °C in brodo nutritivo-glicerina (15%) od a 4 °C liofilizzate.

1.3. Identificazione.

Sottoporre le colture pure ai saggi: presenza di ossidasi, produzione di pigmento fluorescente, ipersensibilità su foglie di tabacco, patogenicità su pere ed agglutinazione su vetrino con antisiero specifico per *Erwinia amylovora.*

Le colture a colonie levaniformi, ossidasi negative, non producenti pigmento fluorescente, causanti ipersensibilità su tabacco, marciume ed essudato su pere ed agglutinate dall'antisiero specifico possono essere identificate provvisoriamente come *Erwinia amylovora*. L'identificazione provvisoria è necessaria e sufficiente per la definizione di una zona contaminata.

1.4. Conferma dell'identificazione.

Chiunque identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio isolato da materiale vegetale deve inviare la coltura pura ad uno dei seguenti centri diagnostici nazionali per la conferma della identificazione:

Istituto di patologia vegetale
Laboratorio di fitobatteriologia
Via Filippo Re, 8 - 40126 - Bologna
Istituto di patologia vegetale
Via Valdisavoia, 5 - 95123 - Catania

Per la spedizione ogni coltura pura, fresca o liofilizzata, deve essere imballata entro un incavo di pannello di polistirolo di adeguato spessore, pressato ai lati da due pezzi di cartone incollati tra loro lungo i bordi mediante nastro adesivo. La coltura pura imballata deve essere messa in sacchetto di polietilene sigillato e spedito con urgenza entro busta foderata. Una spedizione può comprendere più colture. Il centro diagnostico deve essere informato della spedizione con almeno tre giorni di anticipo.

Il direttore dell'istituto, cui afferisce il centro diagnostico, comunica per iscritto agli interessati l'esito dei saggi di conferma entro 14 giorni dal ricevimento delle colture pure. La risposta può essere ritardata di 7 giorni in caso di contaminazione delle colture.

Presso i centri diagnostici l'identificazione è confermata mediante saggi comparativi dei profili elettroforetici delle proteine cellulari totali o dei profili degli esteri metilici dei grassi cellulari totali o per la presenza di peculiari sequenze nucleotidiche mediante loro amplificazione con reazione a catena della polimerasi conformemente alle tecniche più aggiornate ed affidabili indicate dalla letteratura specialistica.

1.5. Standard di riferimento.

Ogni saggio morfologico, fisiologico, patogenetico, immunologico e molecolare di identificazione deve essere fatto in presenza di appropriati controlli positivi e negativi, rappresentati da colture pure o loro estratti.

I protocolli della tecnica di isolamento e dei saggi di identificazione sono oggetto di corsi di addestramento a numero chiuso presso i centri diagnostici, che provvedono a predisporre, conservare ed inviare su richiesta gli standard di riferimento.

Le spese per la partecipazione ai corsi di addestramento e per l'acquisizione degli standard di riferimento sono a carico degli interessati.

2. *Formulario e protocolli.*

2.1. Agar-acqua.

Ha la seguente composizione: agar 0,5 g; acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per quindici minuti.

2.2. YDC-agar.

Ha la seguente composizione: estratto di lievito, 1 g, glucosio, 2 g; carbonato di calcio (polvere finissima; Merck 2063) 2 g; agar 1,5 g; acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per quindici minuti. Agitare bene per tenere in sospensione il carbonato di calcio prima di farla solidificare a becco di clarino in tubo.

2.3. Colture batteriche.

Le colture pure dei batteri isolati e le colture di riferimento possono essere coltivate ordinariamente su strisci di YDC-agar in tubo incubate a 25-27 °C e conservate temporaneamente a temperature ambiente o più a lungo a 4 °C. Su YDC agar *Erwinia amylovora* ha buona crescita già dopo ventiquattro ore. Per il saggio presenza di ossidasi si allevino le colture su strisci di KB agar (vedi produzione di pigmento fluorescente).

2.4. Agar nutritivo al saccarosio (ANS).

Aggiungere 50 g di saccarosio ad ogni litro di agar CM3 (Oxoid) e sterilizzare in autoclave a 121 °C per quindici minuti; alternativamente preparare il substrato aggiungendo 8 g di Bacto-Nutrient Broth (Difco; cat. 0003-17-8), 50 g di saccarosio e 15 g di agar ad 1 lt di acqua distillata. Dopo aver sciolto l'agar a 100 °C, regolare a pH 7 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per quindici minuti.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae pv. syringae.*

Controllo negativo: *Pseudomonas fluorescens.*

Erwinia amylovora e Pseudomonas syringae pv. syringae producono su ANS colonie levaniformi.

2.5. Presenza di ossidasi.

Preparare 10 ml di soluzione 1% di tetrametil-p-fenilendiammonio cloruro (es. Merck 821102) (TMFD) in acqua distillata entro un tubo accuratamente pulito. Ritagliare pezzetti (circa 3 x 3 cm) di carta Whatman n. 1 pulita e riporli entro una capsula petri sterile. Dopo aver posto un pezzetto di carta su una superficie di vetro pulita sterile, depositare al centro del pezzetto una goccia della soluzione di TMFD. Mentre la soluzione sta diffondendo radialmente e la carta è ben impregnata, spalmare al centro dell'area umida una ansata della coltura pura da identificare, avente 18-24 ore di età. Usare una ansa di platino. In presenza di ossidasi, entro dieci secondi compare una macchia porpora violacea scura nell'areola dove è stata deposta la massa batterica. Si ha reazione debolmente positiva quando la macchia compare dopo 10-30 secondi. Se non compare macchia entro 30 secondi, la reazione è negativa.

Controllo negativo: *Pseudomonas syringae pv. syringae*

Controllo positivo. *Pseudomonas fluorescens.*

2.6. Produzione di pigmento fluorescente.

Si saggia sull'agar nutritivo B di King, Ward e Raney (KB agar) avente la seguente composizione: Proteose Peptone (Difco, cat. 0122-17-4), 20 g; glicerina 10 g; K_2HPO_4, 1,5 g; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, 1,5 g; agar 15 g; acqua distillata, 1 litro.

Dopo aver sciolto l'agar a 100 °C, regolare a pH 7,2 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Attorno alle colonie delle pseudomonadi fluorescenti cresciute su questo substrato si ha diffusione radiale di pigmenti gialli o verdi o bruni che a luce ultravioletta hanno fluorescenza verde o bleu. L'alone fluorescente è visibile spesso anche alla luce normale di laboratorio. Si tenga presente che certi isolati di *Pseudomonas syringae* non producono pigmento fluorescente su KB agar o lo producono con ritardo e la loro reazione può essere interpretata come negativa.

La presenza di aloni fluorescenti deve essere osservata dopo almeno tre giorni di incubazione a 27 °C.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. syringae

Controllo negativo: *Xanthomonas campestris pv. pruni.*

2.7. Patogenicità su pera.

Si usino pere immature di cv. Passa Crassana o Conference da 1-2 settimane dopo la caduta dei petali fino a 2-3 settimane prima della maturità fisiologica. Le piccole pere verdi (maggior diametro di 2-3 cm) possono essere raccolte, immerse in soluzione di ipoclorito sodico per cinque minuti, sciacquate in acqua distillata sterile, asciugate con carta bibula sterile e conservate in frigorifero a 4°C entro contenitori chiusi per parecchi mesi (non oltre gennaio dell'anno successivo). Durante questo periodo esse tendono a maturare gradualmente e divengono man mano meno idonee al saggio. Possono essere usate anche pere delle stesse cultivar conservate nei frigoriferi industriali. Per il saggio si usino perine intere immature oppure fette trasversali tagliate, capsule Petri aventi sul fondo carta bibula immersa in 2-3 mm di acqua distillata. Le perine siano deposte sulla cavità di piccole capsule Petri già predisposte sulla carta bibula in modo che il frutticino non sia a contatto con l'acqua. Le fette di pera, aventi spessore di circa 1 cm, vanno adagiate su uno strato di agar acqua sterile solidificato al fondo di capsule Petri di adeguate dimensioni. La conservazione entro queste capsule Petri assicura alle perine (od alle fette) una adeguata camera umida post-inoculazione.

Per l'inoculazione si conficchi per 3-4 mm la punta di un ago attraverso una goccia di 10 µl di sospensione batterica (concentrazione 10^8 batteri/ml) entro i tessuti della perina (o della fetta). Su ogni perina (o fetta) possono aversi 4 punti di inoculazione per isolato. Dopo l'inoculazione le capsule Petri siano conservate a 27 °C entro sacchetti di polietilene chiusi. In presenza di *Erwinia amylovora* si può osservare sulle perine (o sulle fette) dopo 3-5 giorni la presenza di gocciole lattiginose di essudato. Una perina inoculata con *Erwinia amylovora* tende a marcire per intero entro una settimana. L'area di perina che *Erwinia amylovocra* riesce ad infettare a seguito di inoculazione sperimentale è tanto più grande quanto più giovane è il frutto; di conseguenza le lesioni tendono ad essere circoscritte man mano si avvicina la maturità di raccolta.

Gli isolati di *Pseudomonas syringae* causano entro 1-7 giorni sulle perine (o sulle fette) aree imbrunite di aspetto secco attorno al foro d'inoculazione, senza alcuna produzione di essudato. Per gli isolati di piante ospiti diverse da biancospino e pero è opportuno ripetere a dose doppia le prove di patogenicità su perine o fette di pera, nel caso in cui la prima inoculazione non causa alcun sintomo riferibile ad *Erwinia amylovora.*

Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (ceppo padano).

Controllo negativo I: *Pseudomonas syringae* pv. syringae.

Controllo negativo II: acqua distillata.

2.8. Antisiero.

Si usi un antisiero od anticorpi monoclonali preparati usando come antigene una coltura pura o molecola purificata di *Erwinia amylovora,* messi a punto per la reazione di agglutinazione, di cui sia stata saggiata la specificità con un congruo numero di batteri saprofiti associati a pomacee.

Antisiero o anticorpi monoclonali possono essere richiesti ai centri diagnostici od acquistati in commercio da ditte specializzate.

L'antisiero e gli anticorpi monoclonali devono essere conservati ed usati secondo le indicazioni dei centri diagnostici o delle ditte produttrici

2.9. Agglutinazione su vetrino.

Si usino vetrini portaoggetto per microscopia, trasparenti, puliti, ma non troppo sgrassati per evitare che le gocce d'acqua depositate sopra si espandano troppo e creino un film troppo sottile.

Depositare separatamente su uno stesso vetrino una goccia di antisiero specifico diluito circa da 1:20 a 1:30 (v:v) con soluzione fisiologica (0,85 g di NaCl in 100 ml di acqua distillata) ed una goccia di sospensione densa di cellule del batterio da identificare. La sospensione deve essere lattiginosa, ben visibile ad occhio nudo, ed avere una concentrazione dell'ordine di 10^{10} batteri/ml. Mescolare delicatamente con ansa sterile le due gocce e poi imprimere al vetrino un movimento di oscillazione. In caso di agglutinazione, si nota la formazione di flocculi biancastri entro 1-2 minuti.

Se la flocculazione è immediata, i flocculi sono vistosi e grossolani. Se la flocculazione è ritardata (dopo circa trenta secondi), i flocculi sono piccoli e minuti, osservabili facendo scorrere a film lungo il vetrino la mistura di reazione.

Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (ceppo padano).

2.10. Ipersensibilità su foglie di tabacco.

Il saggio si effettua su foglie adulte di piante di tabacco *(Nicotiana tabacum L.)*, preferibilmente delle cultivar Samsun o White Burley.

Si prepari in acqua distillata sterile in provetta di vetro una sospensione di coltura pura, avente concentrazione dell'ordine di 10^8 batteri/ml. La coltura deve essere ben cresciuta ed avere 24h di età. Questa concentrazione è riconoscibile con buona approssimazione allorché osservando controluce si nota che la torbidità è uniforme ed intensa e che, agitando la provetta, i vortici generati dalle cellule sospese sono facilmente distinguibili; i vortici non sono più osservabili quando la concentrazione è di 10^7 batteri/ml o di 10^9 batteri/ml.

Al mattino, con siringa da 1 ml ed ago sottile (numeri da 16 a 20) si infiltri la sospensione appena preparata in zona circoscritta di una area internervale di foglia; più colture possono essere infiltrate in altrettante aree internervali di una stessa foglia. L'area internervale infiltrata deve essere marcata con appropriata etichetta autoadesiva al bordo della foglia.

Durante l'infiltrazione è opportuno disporre sotto alle foglie ed attorno alla pianta fogli di materiale assorbente (es. carta bibula, giornali pluristratificati) in modo da raccogliere eventuali gocce disperse.

Dopo l'infiltrazione, asciugata la superficie della foglia da eventuali gocce residue di sospensione batterica con pezzetti di carta bibula, le piante siano conservate a temperatura di 22-28 °C con alternanza di ore di luce (da 8 a 14) e di buio.

In caso di ipersensibilità, già dopo ventiquattro ore si osserva che la intera zona internervale infiltrata con la coltura pura è collassata ed imbrunita. Questa risposta è comunemente indicata come necrosi ipersensibile confluente. Nei giorni successivi la zona ipersensibile dissecca ulteriormente ed assume consistenza papiracea.

Erwinia amylovora e Pseudomonas syringae pv. syringae (od altre patovar), ma non i batteri saprofiti, causano necrosi confluente ipersensibile.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae pv. syringae.*

Controllo negativo: Acqua distillata.

2.11. Distruzione dei materiali infetti o contaminati.

I campioni di piante infette le piante o le foglie di tabacco, le perine o le fette di pera usati per gli' isolamenti e l'identificazione, tutti i materiali assorbenti contaminati e qualsiasi altro oggetto venuto in contatto con i germi di *Erwinia amylovora* devono essere raccolti in sacchetti autoclavabili e sterilizzati in autoclave a 121 °C per quindici minuti.

ALLEGATO II

1. *Rete nazionale di monitoraggio.*

Deve essere approntata secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 4 agosto 1991, integrate da quelle del presente allegato.

La rete nazionale si compone di tre reti interregionali continentali (settentrionale, tirrenica e adriatica) e di due reti insulari (Sardegna e Sicilia). La rete interregionale settentrionale è composta dalle reti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,

Marche, Piemonte, Val d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La rete interregionale tirrenica è composta dalle reti delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Toscana ed Umbria. La rete interregionale adriatica è composta dalle reti delle regioni Abruzzo, Lucania, Molise e Puglia.

2. *Reti regionali di monitoraggio.*

Ogni rete regionale è costituita da punti e linee, è gestita dal servizio fitosanitario regionale e si avvale di un centro diagnostico.

2.1. Punti di monitoraggio.

Sono piante ospite di *Erwinia amylovora*, singole od a gruppi, distanti tra loro circa km 5. Devono essere disposte preferibilmente lungo vie di comunicazione ed essere facilmente identificabili da un ispettore in auto. Ogni punto ha una propria scheda su cui sono annotati coordinate geografiche, punti di riferimento, fotografie, strade di accesso e risultati delle ispezioni.

2.2. Linee di monitoraggio.

Sono costituite da piante ospite di *Erwinia amylovora* distribuite continue od a breve interdistanza su lunghi tratti di strade, autostrade, corsi d'acqua e linee ferroviarie. Ogni linea ha una propria scheda come i punti.

2.3. Ispettori.

Sono membri del servizio fitosanitario regionale o persone da esso autorizzate a compiere le ispezioni dei punti e delle linee.

2.4. Ispezioni.

Sono fatte in auto lungo itinerari prestabiliti secondo la distribuzione dei punti e delle linee di monitoraggio nel territorio. Ogni punto o linea è ispezionato due volte all'anno, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre.

2.5. Centri diagnostici.

Ogni rete regionale ha un centro diagnostico cui gli ispettori inviano i campioni sospetti. I centri effettuano l'analisi batteriologica dei campioni, comprendente l'isolamento di *Erwinia amylovora* e la sua identificazione provvisoria per la costituzione delle zone contaminate.

96A2139

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1995.

Determinazione del modello semplificato per la comunicazione di assunzione dei lavoratori e del foglio integrativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente la disciplina dell'apprendistato;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e segnatamente gli articoli 2 e 3 in materia di contratti di solidarietà e contratti di formazione e lavoro;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, contenente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Vista la legge 30 dicembre 1990, n. 407, e segnatamente l'art. 8;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e segnatamente gli articoli 8, 20 e 25;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, contenente norme in materia di occupazione giovanile e mercato del lavoro;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, contenente disposizioni urgenti in materia di occupazione;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515 recante disposizioni in materia di collocamento e segnatamente il comma 5, che prevede la determinazione di un modello semplificato per tutte le comunicazioni e dichiarazioni relative all'assunzione dei lavoratori;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione di un unico modello contenente in forma semplificata tutti gli elementi essenziali per gli obblighi di comunicazione e dichiarazione in materia di assunzione dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

1. La comunicazione di assunzione deve essere formulata mediante il modulo, denominato C/ASS, di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le ulteriori notizie, richieste per poter beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, sono fornite tramite il foglio integrativo, denominato C/ASS/AG, di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. La comunicazione, redatta anche mediante supporto magnetico, conforme al modello di cui all'art. 1, deve essere inviata alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro cinque giorni dalla data di assunzione.

Art. 3.

1. L'obbligo di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, può essere assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione, di copia della comunicazione di assunzione che verrà inviata alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel termine di cui all'art. 2, comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

MODELLO C/ASS

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di ....

Comunicazione di assunzione effettuata in data ....

DATORE DI LAVORO ....

codice istat (Ateco 91) [ ][ ] C.F. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

sede legale in..................................via..tel........................fax.................

luogo di svolgimento del lavoro..........................via...................................tel.................fax............

LAVORATORE cognome.. ......nome..

C.F. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] sesso [M] [F]

nato a............................il..................residente in.................................via.................................

cittadinanza..................................titolo di studio..

iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità della SCI di...................................dal................

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) ....

Tipologia contrattuale

tempo indeterminato [ ] tempo determinato [ ] durata...

apprendistato (2) [ ] contratto formaz. lavoro (2) [ ] lav. domicilio (2) [ ]

tempo parziale [ ] *orario medio settimanale (3)*.............................

Qualifica di assunzione .... CCNL applicato..............................livello............

ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) [ ]

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

(1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668)

(2) Riempire il relativo quadro sul retro

(3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52.

(4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL. In tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di .... del..................

visita medica del (5) .. titolo di studio .... durata del rapporto..............

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi...................

☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi...................

☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi...................

livello di inquadramento. iniziale. ... finale.....................

autorizzazione Ministero del Lavoro n. .... del..................

approvazione Commissione regionale per l'impiego n.. .... del..................

accordo collettivo o progetto tipo di riferimento ....

dichiarazione di conformità del..................................

☐ *Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dai cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.*

☐ *Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, nè, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.*

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n .... del..................

tipo di lavorazione .... tariffa applicata. ....

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile .... ore di lavoro settimanale n ore ....

ferie retribuite n. giorni .... preavviso di licenziamento n. giorni......................

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi ...

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1) ....

☐ copia permesso di soggiorno

☐ altro

data.................................. timbro e firma..

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.

MODELLO C/ACC/AS

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di ....

Notizie integrative per beneficiare delle agevolazioni previste dalla vigente normativa

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Ad integrazione della comunicazione del .... relativa all'assunzione del Sig. .... C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | *al fine di* *ottenere la concessione delle agevolazioni previste dalle norme vigenti e si comunica che* l'assunzione medesima rientra tra quelle di cui alla lettera .... del quadro 1. Al riguardo si allega la documentazione di cui al punto n. .... del quadro 2.

Si dichiara, altresi', che tale assunzione non è effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti:
(Barrare solo nel caso in cui la concessione dei benefici è subordinata alla sussistenza delle predette condizioni).

- [ ] sospesi in CIGS
- [ ] licenziati negli ultimi 12 mesi per riduzione di personale
- [ ] licenziati negli ultimi 12 mesi per qualsiasi causa (Lg. 29 12.1990, n. 407)

Il sottoscritto, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false documentazioni è punito a termine degli artt. 495 e 496 c.p., dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

data .... timbro e firma ....

1.

A. Lavoratore iscritto nelle liste di mobilità della regione ....(1)

B. Lavoratore che proviene da azienda in cigs da almeno 6 mesi e che presso di essa ha goduto del trattamento per almeno tre mesi anche non continuativi (2).

C. Lavoratore *sospeso* in *cigs* da oltre 24 mesi (3).

D. Lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento da oltre 24 mesi (4).

E. Lavoratore in possesso di diploma di Istituto Professionale di Stato o attestato di qualifica regionale (5).

F. Lavoratori svantaggiati assunti da cooperative sociali (6).

G. Altre ipotesi (citare il riferimento legislativo) ....

2. documenti allegati

1. Dichiarazione del lavoratore attestante la sussistenza degli elementi di cui alla lettera B, secondo le norme dell'autocertificazione (Lg. n. 15/1968).
2. Copia autentica o documentazione equipollente attestante il possesso del diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale statale, ovvero dell'attestato di qualifica di formazione professionale.
3. Altro (documentazione relativa al caso della lettera F ovvero dichiarazione di autocertificazione equipollente)

Spazio riservato alla sezione circoscrizionale

Si attesta, per quanto risulta agli atti di questa sezione, **la sussistenza degli elementi** indicati nel quadro 1 lettere: [A] [C] [D]
e la consegna dei documenti di cui al quadro 1 lettere: [B] [E] [F]

il responsabile della sezione

data .... timbro e firma ....

note: (1) art. 8, co. 2 e 4, art. 25, co. 9 L. n. 223/1991. (2) art. 4, co. 3, L. n. 236/1993. (3) art. 8, co. 9, L. n. 407/1990. (4) art.8, co. 9, L. n. 407/1990. (5) art.22, L. n. 56/1987. (6) art. 4, L. n. 381/1991.

96A2186

DECRETO 12 marzo 1996.

Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province autonome, con allegato modello di attestato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 1992, concernente la trasparenza delle qualifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e che all'art. 4 attribuisce allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento nelle materie trasferite o delegate, tra le quali l'istruzione artigiana e professionale;

Vista la legge quadro sulla formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845;

Acquisito il parere del coordinamento delle regioni sul modello di attestato elaborato sulla base delle indicazioni fornite dal suindicato gruppo di lavoro;

Considerata l'esigenza di fornire agli utenti dei sistemi formativi certificazioni trasparenti dei percorsi di apprendimento seguiti e nel contempo di consentire ai datori di lavoro di disporre di certificazioni formative atte ad individuare con chiarezza le candidature d'impiego ed a valutarne la rispondenza rispetto ai fabbisogni ed alla organizzazione funzionale delle imprese;

Tenuto conto che i problemi della trasparenza delle certificazioni formative sono separati dai problemi dell'accesso alla vita attiva da parte dei titolari, in quanto materia soggetta alla contrattazione con le parti sociali;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'adozione di criteri comuni per la certificazione dei percorsi formativi sono individuati i seguenti indicatori minimi, da riportare in ciascun attestato di qualifica:

dati anagrafici del titolare del certificato; denominazione e durata del corso frequentato;

profilo professionale di riferimento; struttura presso la quale l'esperienza formativa è stata realizzata;

requisiti di accesso al corso;

elementi atti a rendere comprensibili i contenuti educativi del corso, la loro estensione in ore, l'eventuale presenza di tirocini in imprese o stages;

tipo di prova della valutazione finale.

Art. 2.

È allegato al presente decreto, costituendone parte integrante, un modello di attestato di qualifica, da adottare in via sperimentale a partire dalla data del presente decreto e per i dodici mesi ad esso successivi.

Le regioni possono articolare ulteriormente i propri modelli certificativi, per incrementare la chiarezza.

Art. 3.

Al termine della sperimentazione un gruppo tecnico appositamente costituito, valutati i risultati, formulerà la proposta definitiva per l'adozione, d'intesa con le regioni, di un attestato omogeneo sull'intero territorio nazionale e redatto in almeno quattro lingue comunitarie.

Roma, 12 marzo 1996

Il Ministro: TREU

5 4 - **Tirocinio pratico** / Praktischetage Ausbildung / Stage pratique/ Practical Apprenticeship

- durata (*espressa in ore*) / dauer (*in stunden berechnet*) / durée (*exprimée en heures*) / length (*in hours*): ____
- nome dell'organizzazione / namen der Organisation / nom de l'organisation / name of the organisation: ____
- sede di svolgimento / ort der Lehre / lieu d'apprentissage / location of apprenticeship: ____

5 5. - **Altre esperienze pratiche** / Andere praktische Erfahrungen / Autres expériences pratiques / Other practical experiences

- durata (*espressa in ore*) / dauer (*in stunden berechnet*) / durée (*exprimée en heures*) / lenght (*in hours*): ____
- modalità / modalität / modalités / conditions:

____

6 - **Tipo di prove di valutazione finale** / Art der Abschlußprüfungen / Type d'épreuves d'evalutation finale/ Final avalutation tests:

* colloquio / gespräch / entretien / oral ☐
* prove scritte / schriftliche Prüfungsarbeiten / épreuves écrites / written: ☐
* prova pratica o simulazione / praktische Prüfung other Simulierung / épreuve pratique ou simulation / practical: ☐
* altro / anderes / autre / other

____

7 - **Annotazioni integrative** / Ergänzende Bemerkungen / Notes complémentaires / Other comments:

____

____

ALLEGATO

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Berufsbezeichnungszeugnis
Attestation de qualification professionnelle
Vocational training certificate

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualifizierungsbezeichnung / Dénomination de la qualification / Qualification level denomination

____

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualifizierungsniveau / Niveau dequalification / Qualification level

____

CONFERITO AL CANDIDATO
Erteilt dem bewerber/Attribué au candidat/Awarded to candidate

____

Nat_ a ____ il ____
Geboren in/Né à/Born in Am/Le/On

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA/Berufsausbildungsanstalt oder-gefuge/ Organization ou structure de formation / Vocational training structure-organization

____

SEDE ____
Sitz/Lieu/Town

Data ____ Firma

N° 000 19 ____

Ai sensi della legge 845/78

1 - Denominazione del corso / Benennung des kurses / Dénomination du course / Course name

2 - Profilo professionale di riferimento / Entsprechende Berufskategorie / Profil professionnel de référence / Professional reference profile:

3 - Durata del corso / Dauer des kurses / Durée du course / Course length

anni / jahre / années / years

mesi / monate / mois / months

ore / stunden / heures / hours

4 - Requisiti di accesso / Zugangsrequisiten / Exsigences d'accés/ Admission requirements

5 - Contenuti del corso / Inhalte des kurses / Contenus du cours / Course contents

durata *(in ore)* / dauer *(in stunden)* durée *(en heures)* / lenght *(in hours)*

5.1. - di base / allgemeine Inhalte / contenus de base / basic contents:

5 2.- tecnico-professionali / technische unde berufliche Inhalte / contenus technico-professionnels / technical-professional contents:

5.3 - trasversali / transversale Inhalte / contenus transversaux / transversal contents:

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello di attestato di qualifica viene proposto in via sperimentale per favorire la trasparenza dei contenuti e dei percorsi formativi e per armonizzare; a livello nazionale, il formato degli stessi attestati in coerenza con le indicazioni e le priorità individuate dalla UE.

Di seguito vengono fornite alcune istruzioni per facilitare la compilazione del documento stesso.

Livello di qualificazione.

Inserire il livello di qualificazione specificando tra: post obbligo scolastico, post qualifica di stato, post diploma, post laurea.

1 - *Denominazione del corso.*

Inserire il nome del corso anche se identico alla denominazione della qualifica.

2 - *Profilo professionale di riferimento.*

Descrivere sinteticamente le attività e le competenze inerenti la qualifica.

3 - *Durata del corso.*

Indicare la durata del corso in anni e ore, se necessario specificare anche la durata in mesi.

4 - *Requisiti di accesso.*

Indicare i diversi requisiti (titoli di studio e/o altro) necessari per l'accesso al corso ed eventuali modalità di selezione.

5 - *Articolazione dei contenuti del corso.*

5.1. - *Di base.*

Contenuti e conoscenze non specifici della qualifica, ma ritenuti essenziali per il soggetto in formazione.

* Indicare la denominazione utilizzata nel corso per i diversi contenuti (es. cultura generale, matematica, economia, informatica, lingue, diritto, igiene e sicurezza del lavoro, organizzazione aziendale, altro specificare ...), e la durata.

5.2. - *Tecnico/professionali.*

Contenuti direttamente connessi alla qualifica, generalmente distinti in teorico-tecnici e pratico-applicativi;

* Indicare la denominazione utilizzata nel corso per i diversi contenuti teorico-tecnici e per quelli pratico-applicativi e indicare la durata.

5.3. - *Trasversali.*

Contenuti che fanno riferimento a quell'insieme di competenze utili per un comportamento lavorativo efficace.

* Indicare la denominazione utilizzata nel corso per i diversi contenuti (es. comunicazioni, lavoro di gruppo, diagnosi del contesto, definizione e risoluzione di problemi, autoapprendimento, altro specificare ...), e la durata.

* Nel caso in cui tali contenuti non siano trattati attraverso moduli o insegnamenti specifici, ma comunque sviluppati attraverso altre modalità (es. uso di particolari metodologie) non è necessario specificare il numero delle ore.

5.4. - *Tirocinio pratico.*

Lo stage è da comprendere all'interno di tale voce.

5.5. - *Altre esperienze pratiche.*

Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare ...).

6 - *Annotazioni integrative.*

Aggiungere ulteriori informazioni che contribuiscono a migliorare la trasparenza dei percorsi formativi (es. metodologie didattiche, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, autoistruzione, docenza, ecc.).

96A2185

DECRETO 14 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Al.A. - Cooperativa allevatori associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Todi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 giugno 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Al.A. - Cooperativa allevatori associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Todi (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Al.A. - Cooperativa allevatori associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Marco Carbonari in data 2 aprile 1987, repertorio n. 10051, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alberto Pietrangeli, residente a Roma in via Ignazio Giorgi n. 41, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2179

DECRETO 14 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Autovigilante - Soc. coop. a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 settembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Autovigilante - Soc. coop. a r.l.», con sede Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Autovigilante - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Battista Bernardelli in data 19 febbraio 1968, repertorio n. 38318, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giovanni Meggiolaro, nato a Verona l'8 ottobre 1939 e ivi residente a vicolo Fontanelle Duomo n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2180

DECRETO 14 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.La.Pel. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Colonnella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 dicembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.La.Pel. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Colonnella (Teramo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Co.La.Pel. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Colonnella (Teramo), costituita per rogito notaio dott. Giacomo Capodivento in data 2 luglio 1987, repertorio n. 8958, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Tiberio Aloisi, nato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) ed ivi residente in via Cavour, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2181

DECRETO 14 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Celdat - Informatica - Soc. coop. a r.l.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 settembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Celdat - Informatica - Soc. coop. a r.l.», già cooperativa «Centro elaborazione dati - C.E.Dat. - Soc. coop. a r.l», con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Celdat - Informatica - Soc. coop. a r.l.» già cooperativa «Centro elaborazione dati - C.E.Dat. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Severo Maisto, in data 10 gennaio 1974, repertorio n. 18322, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Brusi Viliam, nato ad Argenta (Ferrara) il 24 dicembre 1939 e residente ad Alfonsine (Ravenna), via Liverani Pietro, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2183

DECRETO 21 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cons.Agr.I. - Consorzio agroalimentare italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fisciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 24 novembre 1995 nei confronti della società cooperativa «Cons.Agr.I. - Consorzio agroalimentare italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fisciano (Salerno), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cons.Agr.I. - Consorzio agroalimentare italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fisciano (Salerno), in liquidazione, costituita per rogito notaio avv. Fulvio Ansalone in data 29 maggio 1987, repertorio n. 49035, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dottor Carlo D'Antuono, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 18 maggio 1960 e residente in via G. Gentile, 7, Bellizzi (Salerno), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2182

DECRETO 21 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agrituristica La Quercia a r.l.», in Montecassiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 15 giugno 1995 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agrituristica La Quercia a r.l.», con sede in Montecassiano (Macerata), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agrituristica La Quercia a r.l.», con sede in Montecassiano (Macerata), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 7 aprile 1975, repertorio n. 8420, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Calcagni Giuliano nato a Recanati il 1° settembre 1958, con studio in via Nazionale, 72, Montecassiano (Macerata), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2184

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Vista la delibera del 15 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 5 e 20 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 20 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

«Art. 2. — L'Ente persegue, oltre alle originarie finalità di assistenza e beneficenza, finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, della sanità, della cultura, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute idonee. *Esso privilegerà le due fondazioni da esso stesso istituite e precisamente la "Fondazione italiana per il volontariato" e la "Fondazione Europa occupazione: Impresa e solidarietà". A tali fini l'Ente* può compiere operazioni finanziarie, *inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni azionarie anche diverse da quelle bancarie e finanziarie nonché operazioni commerciali,* immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto».

«Art. 3 — L'Ente, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata a' sensi del precedente art 1, nella società che comunque risulti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio, nella società che controlli l'una o l'altra.

L'acquisto e la cessione di azioni della società di cui al primo comma del presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.

L'Ente non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse *dalle* società di cui al primo comma del presente articolo È consentito l'acquisto e la vendita di partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie».

«Art. 4. — Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Ente può utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di *funzionamento* e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo;

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

Una quota *pari almeno al 20%* dei proventi e delle rendite di cui alla lettera *a)* del comma precedente, al lordo delle spese di funzionamento, è *accantonata* ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale *delle* società di cui al primo comma dell'art. 3, *nonché al mantenimento della sostanziale integrità del capitale dell Ente* La riserva può essere investita in titoli *delle* società *stesse* e o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ai sensi dell'art 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi e delle rendite, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al comma precedente, è destinata alla costituzione *dei fondi per il volontariato.*

Una quota non inferiore *ad un decimo* dei proventi e delle rendite, al netto delle spese di funzionamento, è destinata alla "Fondazione italiana per il volontariato", istituita dalla Cassa di risparmio di Roma e riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1991.

Una ulteriore quota non inferiore ad un quinto degli stessi proventi e rendite, al netto delle spese di funzionamento, è destinata alla "Fondazione Europa occupazione: Impresa e solidarietà" istituita dall'Ente Cassa di risparmio di Roma e riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 1995».

«Art. 5. — L'Ente può contrarre debiti con società da esso direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime entro il limite massimo del 50% dei proventi di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera *a)*, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'Ente non può contrarre debiti né ricevere garanzie per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio».

«Art. 20. — Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea per la durata di cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale e *negli specifici* settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'Ente.

Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell'art. 8».

96A2191

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 marzo 1996.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale e stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1996 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, all'Accademia dei Georgofili di Firenze, al «Vittoriale» di Gardone Riviera e agli Archivi di Stato di Lucca e di Torino;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicati all'Accademia dei Georgofili di Firenze, nel valore di L. 750; al «Vittoriale» di Gardone Riviera, nel valore di L. 850; all'Archivio di Stato di Lucca, nel valore di L. 750 e all'Archivio di Stato di Torino, nel valore di L. 850.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

I francobolli dedicati ai musei hanno: colori: quadricromia; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: mm 14 x 13 ¼; i francobolli dedicati agli Archivi hanno: colori: cinque; formato carta: mm 30 x 40, per il valore di L. 750 e mm 40 x 30, per il valore di L. 850; formato stampa: mm 26 x 36, per il valore di L. 750 e mm 36 x 26, per il valore di L. 850; dentellatura: 13 ¼ x 14, per il valore di L. 750 e 14 x 13 ¼, per il valore di L. 850.

La vignetta dedicata all'Accademia dei Georgofili di Firenze riproduce lo stemma dell'Accademia, completamente restaurato dopo il recente attentato dinamitardo, tratto dalla cornice di un antico manifesto in cui era riportato l'elenco dei Georgofili che, dalla fondazione, avevano rivestito importanti cariche nell'Accademia. Completano il francobollo la leggenda «ACCADEMIA DEI GEORGOFILI FIRENZE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

La vignetta dedicata al «Vittoriale» di Gardone Riviera raffigura manoscritti autografi di Gabriele D'Annunzio e, in primo piano, un vassoio con due calamai e una penna d'epoca. Completano il francobollo la leggenda «IL VITTORIALE GARDONE RIVIERA», la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

La vignetta dedicata all'Archivio di Stato di Lucca riproduce il capolettera dell'incipit dello Statuto del Comune, del 1372, finemente decorato e miniato, raffigurante San Luca e il bue. Completano il francobollo la leggenda «I TESORI DEGLI ARCHIVI DI STATO - LUCCA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

La vignetta dedicata all'Archivio di Stato di Torino riproduce un particolare tratto dal Codice membranaceo miniato «Livre du Roy Modus et de la Reine Racio», del 1486, appartenuto al duca di Berry. Completano il francobollo la leggenda «I TESORI DEGLI ARCHIVI DI STATO - TORINO», scritta «ITALIA» ed il valore. «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A2192

DECRETO 14 marzo 1996.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani», nei valori di L. 500 e L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali appartenente a serie ordinarie e ordinarie tematiche per l'anno 1996 che prevede, tra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, due francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani», nei valori di L. 500 e L. 750.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette rappresentano rispettivamente un vino bianco e un vino rosso; in entrambi si intravedono, sullo sfondo, colline coltivate a vigneti e, in primo piano, un grappolo d'uva. Sul francobollo di L. 500 è raffigurata una bottiglia che versa del vino in un calice; la scritta «ITALIA» ed il valore sono in verde. Sul francobollo di L. 750 è riprodotto un calice riempito a metà ed una bottiglia di vino; la scritta «ITALIA» ed il valore sono in colore rosso amaranto. Completano ciascun francobollo la leggenda «VINI», posta sul lato destro, dall'alto verso il basso, sul valore di L. 500; posta sul lato sinistro, dal basso verso l'alto, sul valore di L. 750.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A2193

DECRETO 14 marzo 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Museo internazionale dell'immagine postale di Belvedere Ostrense, nel valore di L. 500.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1996 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1996, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nello stesso anno, un altro francobollo, appartenente alla serie anzidetta, da dedicare al Museo internazionale dell'immagine postale di Belvedere Ostrense;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Museo internazionale dell'immagine postale di Belvedere Ostrense, nel valore di L. 500.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce una stampa d'epoca in cui, tra motivi ornamentali, è raffigurato un portalettere. Al centro, in una cornice ovale, è stampata in oro la carrozza postale, simbolo del Museo. Completano il francobollo la leggenda «MUSEO INTERNAZIONALE DELL'IMMAGINE POSTALE DI BELVEDERE OSTRENSE», posta a destra dall'alto verso il basso, la scritta «ITALIA» ed il valore «500», posti in alto al centro.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A2194

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 marzo 1996.

Modalità di presentazione della documentazione relativa ad istanze di produzione di prodotti farmaceutici per esclusiva esportazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in particolare gli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera *b)*, 8, comma 3, lettere *a)* e *b)*, 9, comma 6, lettera *b)*;

Ritenuto opportuno di precisare le modalità di presentazione della documentazione relativa alle istanze già pervenute di produzione di prodotti farmaceutici per esclusiva esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Le società che hanno presentato istanze di autorizzazione alla produzione di prodotti farmaceutici per esclusiva esportazione devono far pervenire al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la seguente documentazione:

relazione sintetica di tecnica farmaceutica relativa al modo di preparazione e alla descrizione dei metodi di controllo utilizzati, così come previsto dall'art. 8, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

autocertificazione del direttore tecnico, con firma autenticata nei modi di legge, la quale attesti:

a) che il modo di preparazione ed i metodi di controllo descritti nella relazione di tecnica farmaceutica sono compatibili con le dotazioni organiche e con le attrezzature di produzione, di controllo e di conservazione presenti nello stabilimento interessato;

b) nel caso trattasi di specialità medicinali già immesse in commercio in Italia per le quali si richiede di produrre per sola esportazione la stessa forma farmaceutica, con la stessa composizione, ma con un dosaggio diverso, che la tecnica farmaceutica ed i metodi di controllo, sono sostanzialmente invariati rispetto all'analogo prodotto con A.I.C.;

c) nel caso di specialità medicinali già immesse in commercio in Italia per le quali si richiede di produrre per sola esportazione la stessa forma farmaceutica, con la stessa composizione e dosaggio, tranne la modifica di eccipienti, quali sono le varianti nel protocollo di tecnica farmaceutica rispetto all'analogo prodotto con A.I.C.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A2229

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 febbraio 1996.

Attuazione della direttiva n. 94/12/CEE del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto di recepimento della direttiva del Consiglio 93/59/CEE del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità in data 4 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive della Commissione 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CEE»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991 di attuazione della direttiva 91/441/CEE come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 4 settembre 1995, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, del decreto sulla omologazione CEE è riconosciuta la conformità alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 non sarà più possibile accordare:

la omologazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto sulla omologazione CEE;

la omologazione nazionale, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto sulla omologazione CEE,

a qualsiasi tipo di veicolo per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per quanto attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni:

non saranno più validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto sulla omologazione CEE, i certificati di conformità che a norma dello stesso decreto accompagnano i veicoli nuovi;

sarà negata la immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, salvo che non vengano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto sulla omologazione CEE,

qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante.

Roma, 29 febbraio 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

ALLEGATO I

1. Il testo del punto 3.1 è redatto come segue:

   «3.1. La domanda di omologazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di veicolo per quanto concerne le emissioni allo scappamento, le emissioni di vapore e la durata dei dispositivi antinquinamento, è presentata dal costruttore del veicolo.»

2. Il testo del punto 4 è redatto come segue:

   «4. OMOLOGAZIONE CEE

   4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, deve essere rilasciata l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

   4.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura all'allegato IX.»

3. Punto 5.3.1.4:

   I titoli delle colonne e la prima riga della tabella relativa ai veicoli della categoria M sono modificati come segue:

«Categoria del veicolo	Massa di riferimento RW (kg)	Valori limite				
		Massa di ossido di carbonio L_1 (g/km)		Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto L_2 (g/km)		Massa di particelle L_3 (g/km)
		benzina	diesel	benzina	diesel	diesel
M (2)	tutte	2,2	1,0	0,5	0,7 (1)	0,08 (1)

(1) Per i veicoli muniti di motori diesel del tipo ad iniezione diretta, il valore L_2 è 0,9 g/km ed il valore L_3 è 0,10 g/km sino al 30 settembre 1999.
(2) Eccettuati: — i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti compreso il conducente,
— i veicoli la cui massa supera i 2 500 kg.»

4. Il testo del punto 7 è redatto come segue:

   «7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

   7.1. Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

   La conformità della produzione viene verificata in base ai dati contenuti nella scheda di omologazione che figura all'allegato IX della presente direttiva.

   Qualora l'autorità non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

   7.1.1. Se deve essere eseguita una prova di tipo I e un tipo di veicolo dispone di una o più estensioni, le prove sono eseguite sul veicolo o sui veicoli descritti nel fascicolo di base.

   7.1.1.1. Conformità del veicolo per una prova di tipo I

   Dopo la selezione eseguita dall'autorità, il fabbricante non può eseguire alcuna regolazione sui veicoli selezionati.

   7.1.1.1.1. Dalla serie vengono prelevati a caso tre veicoli, sottoposti alla prova come descritto al punto 5.3.1 del presente allegato. I fattori di deterioramento sono applicati allo stesso modo. I valori limite figurano al punto 5.3.1.4 del presente allegato.

   7.1.1.1.2. Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, le prove vengono eseguite conformemente all'appendice 1 del presente allegato.

Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, le prove vengono eseguite conformemente all'appendice 2 del presente allegato.

7.1.1.1.3. La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei veicoli mediante campionamento, quando sia stata ottenuta un'accettazione per tutti gli inquinanti o un rifiuto per un inquinante, conformemente ai criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

Quando sia stata adottata una decisione di accettazione per un inquinante, questa non viene modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti.

Quando non sia stata raggiunta una decisione di accettazione per tutti gli inquinanti ma nessun rifiuto per un inquinante, la prova viene eseguita su un altro veicolo (vedi fig. I/7).

7.1.1.2. In deroga alle prescrizioni del punto 3.1.1 dell'allegato III, le prove sono eseguite su veicoli che non hanno percorso alcuna distanza.

7.1.1.2.1. Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove sono eseguite su veicoli che hanno percorso:

— al massimo 3 000 km per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata,

— al massimo 15 000 km per i veicoli muniti di motore ad accensione spontanea.

In entrambi i casi il rodaggio è eseguito dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti veicoli.

Prova di 3 veicoli
Calcolo dei risultati statistici della prova
Conformemente alla rispettiva appendice, il risultato statistico della prova è conforme ai criteri di rifiuto delle serie per almeno un inquinante?
SÌ
Serie rifiutate
NO
NO
Conformemente alla rispettiva appendice, il risultato statistico della prova è conforme ai criteri di accettazione delle serie per almeno un inquinante?
SÌ
Si ottiene una decisione di accettazione per uno o più inquinanti
Si ottiene una decisione di accettazione per tutti gli inquinanti
SÌ
Serie accettate
NO
Prova di un veicolo supplementare

Figura I.7

7.1.1.2.2. Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio ("x" km, dove x ≤ 3 000 km per veicoli muniti di motore ad accensione comandata e x ≤ 15 000 km per veicoli muniti di motore ad accensione spontanea), la procedura è la seguente:

— le emissioni di inquinante (tipo I) sono misurate a zero e a "x" km sul primo veicolo sottoposto alla prova,

— il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e "x" km è calcolato per ciascun inquinante:

$$\frac{\text{emissioni "x" km}}{\text{emissioni zero km}}$$

Esso potrà essere inferiore a 1;

— i veicoli successivi non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero km sono modificate dal coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

— i valori ad "x" km per il primo veicolo,

— i valori a zero km moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i veicoli successivi.

7.1.1.2.3. Tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento descritti nell'allegato VIII.

7.1.2. Se occorre eseguire una prova di tipo III, essa deve essere eseguita su tutti i veicoli selezionati per la prova di tipo I COP (punto 7.1.1.1.1). Devono essere soddisfatte le condizioni di cui al punto 5.3.3.2.

7.1.3. Se occorre eseguire una prova di tipo IV, essa deve essere eseguita conformemente al punto 7 dell'allegato VI.»

Appendice 1

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I nel caso in cui la deviazione standard della produzione fornita dal costruttore sia soddisfacente.

2. Con una dimensione minima del campione di 3, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40% di produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore = 5%) mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,1 (rischio del consumatore = 10%).

3. Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 5.3.1.4 dell'allegato I, si applica il seguente procedimento (vedi figura I/7).

   Sia

   L = il logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante,

   x_i = il logaritmo naturale della misurazione per il veicolo i-esimo del campione,

   s = una stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni),

   n = il numero del campione.

4. Si calcola per il campione il risultato statistico della prova quantificando la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue:

$$\frac{1}{s} \sum_{i=1}^{n} (L - x_i)$$

5. Successivamente:

   — se il risultato statistico della prova è superiore al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella I/1/5, si giunge all'accettazione per l'inquinante;

   — se il risultato statistico della prova è inferiore al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella I/1/5, si giunge ad un rifiuto per l'inquinante, altrimenti si procede alla prova di un veicolo supplementare conformemente al punto 7.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

TABELLA I/1/5

Numero totale dei veicoli provati (dimensione effettiva del campione)	Numero di accettazione	Numero di rifiuto
3	3,327	-4,724
4	3,261	-4,790
5	3,195	-4,856
6	3,129	-4,922
7	3,063	-4,988
8	2,997	-5,054
9	2,931	-5,120
10	2,865	-5,185
11	2,799	-5,251
12	2,733	-5,317
13	2,667	-5,383
14	2,601	-5,449
15	2,535	-5,515
16	2,469	-5,581
17	2,403	-5,647
18	2,337	-5,713
19	2,271	-5,779
20	2,205	-5,845
21	2,139	-5,911
22	2,073	-5,977
23	2,007	-6,043
24	1,941	-6,109
25	1,875	-6,175
26	1,809	-6,241
27	1,743	-6,307
28	1,677	-6,373
29	1,611	-6,439
30	1,545	-6,505
31	1,479	-6,571
32	-2,112	-2,112

Appendice 2

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I qualora l'indicazione della deviazione standard della produzione fornita dal fabbricante fosse insoddisfacente o indisponibile.

2. Con una dimensione minima del campione di 3, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore = 5 %) mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).

3. Le misurazioni degli inquinanti di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I sono considerate logaritmi a distribuzione normale e devono prima essere trasformate nei loro logaritmi naturali. Siano m_0 e m rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione (m_0 = 3 e m = 32) e sia n il numero del campione.

4. Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono $x_1, x_2, \ldots, x_i$ ed L il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si ottiene:

$$d_i = x_i - L$$

$$\bar{d}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} d_i$$

$$v_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d}_n)^2$$

5. La tabella I/2/5 indica i valori dei numeri di accettazione (A_n) e di rifiuto (B_n) per il numero del campione effettivo. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto $\bar{d}_n/v_n$ e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se la serie è stata accettata o rifiutata:

Per $m_0 \leq n \leq m$:

— Serie accettata se $\bar{d}_n/v_n \leq A_n$

— Serie rifiuta se $\bar{d}_n/v_n \geq B_n$

— Eseguire un'altra misurazione se $A_n < \bar{d}_n/v_n < B_n$

6. *Osservazioni*

Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova è utile la seguente formula ricorrente:

$$\bar{d}_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\bar{d}_{n-1} + \frac{1}{n} d_n$$

$$v_n^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right)v_{n-1}^2 + \frac{(\bar{d}_n - d_n)^2}{n - 1}$$

$$(n = 2, 3, \ldots; \bar{d}_1 = d_1; v_1 = 0)$$

TABELLA I/2/5

Dimensione minima del campione = 3

Dimensione del campione	Numero di accettazione A_n	Numero di rifiuto B_n
3	-0,80381	16,64743
4	-0,76339	7,68627
5	-0,72982	4,67136
6	-0,69962	3,25573
7	-0,67129	2,45431
8	-0,64406	1,94369
9	-0,61750	1,59105
10	-0,59135	1,33295
11	-0,56542	1,13566
12	-0,53960	0,97970
13	-0,51379	0,85307
14	-0,48791	0,74801
15	-0,46191	0,65928
16	-0,43573	0,58321
17	-0,40933	0,51718
18	-0,38266	0,45922
19	-0,35570	0,40788
20	-0,32840	0,36203
21	-0,30072	0,32078
22	-0,27263	0,28343
23	-0,24410	0,24943
24	-0,21509	0,21831
25	-0,18557	0,18970
26	-0,15550	0,16328
27	-0,12483	0,13880
28	-0,09354	0,11603
29	-0,06159	0,09480
30	-0,02892	0,07493
31	0,00449	0,05629
32	0,03876	0,03876

96A2272

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto rettorale del 3 agosto 1995 con il quale è stato modificato lo statuto della facoltà di economia;

Rilevata la presenza nel predetto decreto di un errore materiale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 59 dello statuto dell'Università degli studi di Bari, relativamente alle discipline dell'area giuridica, è rettificato come segue:

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*

diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo (settore N01X);
nozioni giuridiche fondamentali (N01X).

N02X *Diritto privato comparato:*

diritto anglo-americano;
diritti dei Paesi africani e asiatici;
diritto dei Paesi dell'Est europeo;
diritto dei Paesi di lingua francese;
diritto dei Paesi di lingua tedesca;
diritto dei Paesi socialisti;
diritto dell'America latina;
diritto musulmano e dei Paesi islamici;
diritto privato comparato;
diritto privato delle Comunità europee;
istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
sistemi giuridici comparati.

N03X *Diritto agrario:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.

N04X *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare (settore N04X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X);
diritto industriale.

N05X *Diritto dell'economia:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto delle assicurazioni;
diritto del mercato finanziario;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto internazionale dell'energia (settore N05X);
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N06X *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;

diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione (settore N06X).

N07X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale;
relazioni industriali.

N08X *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare;
diritto processuale costituzionale;
giustizia costituzionale.

N09X *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico generale;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
dottrina dello Stato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione del turismo (settore N09X);
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X).

N10X *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N11X *Diritto pubblico comparato:*
diritto amministrativo comparato;
diritto comparato dei beni culturali e ambientali;
diritto costituzionale comparato;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto pubblico anglo-americano;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico comparato degli Stati africani.

N13X *Diritto tributario:*
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati (settore N13X).

N14X *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto del commercio internazionale;
diritto delle Comunità europee,
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione (settore N14X);
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia (settore N14X);
diritto internazionale privato;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comunitario (settore N14X);
organizzazione internazionale;
tutela internazionale dei diritti umani.

N15X *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X).

N17X *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il rettore

96A2195

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in San Francisco (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Antonio Juan Carlos Di Monte, agente consolare onorario in San Francisco (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la città di San Francisco, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2195

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Winnipeg (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Bruno Esposito, vice console onorario in Winnipeg (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Manitoba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2197

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Cincinnati (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Stephen Patrick Cianca, agente consolare onorario in Cincinnati (USA), con circoscrizione territoriale comprendente le contee meridionali dello Stato dell'Ohio, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Detroit;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2199

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in La Rochelle (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Marina Serra, agente consolare onorario in La Rochelle (Francia), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Charente-Maritime e di Deux-Sèvres, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Bordeaux degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Bordeaux delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Bordeaux dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Bordeaux degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2198

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C 22849 XV J (880) del 27 febbraio 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «4014 Hanabi 30 (d.f. 4014 Hanabi 30)», che la ditta Pyrogiochi S.r.l. intende importare dalle società Hosoya Fireworks Co. e Marutamaya Co. - Tokio (Giappone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23095 XV J (886) del 27 febbraio 1996, l'artificio pirotecnico denominato «4013 Hanabi 25 (d.f. 4013 Hanabi 25)», che la ditta Pyrogiochi S.r.l. intende importare dalle società Hosoya Fireworks Co. e Marutamaya Co - Tokio (Giappone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A2212

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pontebba Nova

Con decreto interministeriale n. 575 in data 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Fortino di Passo Premollo» sito nel comune di Pontebba Nova (Udine) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al f. 8, p.c. 1387/3, del catasto fondiario del comune di Gorizia per una superficie complessiva di mq 3.420.

96A2218

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 55 del 26 marzo 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «CANIGEN CEPPI» vaccino tetravalente per cani per la prevenzione del cimurro, epatite infettiva, parvovirosi e parainfluenza (tosse dei canili).

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - Carros (Francia) rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., via dei Gracchi n. 30, Milano, codice fiscale 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica sita in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 dose con siringa numero di A.I.C. 102181017;

scatola 15 dosi numero di A.I.C. 102181029;

scatola 30 dosi numero di A.I.C. 102181031.

Composizione: 1 dose da 1 ml contiene: flacone di vaccino liofilizzato: virus del cimurro $10^3 DICP_{50}$, adenovirus canino, tipo II 300 $DICP_{50}$, parvovirus canino $10^5 ADICP_{50}$, parainfluenza canina $10^5 DICP_{50}$, eccipienti di liofilizzazione q.b.; flacone di solvente: acqua per iniezioni q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei cani nei confronti di cimurro, epatite infettiva, parvovirosi e parainfluenza (tosse dei canili).

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 56 del 26 marzo 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBILIS E. COLI inact» vaccino inattivato contro la colibacillosi dei polli.

Titolare A.I.C.: Intervet Internationale B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo n. 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la titolarità dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) numero di A.I.C. 102167018;

flacone da 500 ml (1.000 dosi) numero di A.I.C. 102167020.

Composizione: per ogni dose da 0,5 ml di prodotto: sospensione di antigene-F11 (contenente 100 µg di F11), sospensione di antigene-FT (contenente 100 µg di FT), paraffina liquida, polisorbato 80, sorbitano monooleato, cloruro di sodio, formalina, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione contro la colibacillosi in polli da carne. Vengono vaccinate le galline riproduttrici di polli da carne e gli anticorpi vengono trasferiti alla progenie tramite le uova. Gli anticorpi servono per proteggere gli embrioni ed i polli da carne dagli effetti della colibacillosi.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità. ventiquattro mesi a 2-8 °C, dieci ore dopo l'apertura del flacone.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2214

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 135 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «IAL F» nella forma e confezione: siringa pre-riempita soluzione per uso oftalmico 20 mg/1,1 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Fidia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A, codice fiscale 00204260285.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

siringa pre-riempita soluzione uso oftalmico 20 mg/1,1 ml:
A.I.C. n. 029226014 (in base 10) 0VVX0Y (in base 32);
Classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo L. 122.000, ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione: una siringa pre-riempita di soluzione per uso oftalmico contiene: principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg; eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato bibasico 12 H_2O, sodio fosfato monobasico 2 H_2O, acqua q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: IAL-F è indicato quale coadiuvante nella chirurgia del segmento anteriore e posteriore dell'occhio; esso può essere più specificatamente impiegato nella estrazione di cataratta sia intra che extra capsulare con o senza impianto di lenti intraoculari, nella cheratoplastica, nella trabeculectomia e nella chirurgia vitreo-retinica.

Nell'intervento di cataratta con impianto di lentina intra-oculare (IOL), IAL-F mantiene profonda la camera anteriore, assicurando uno spazio ottimale e proteggendo l'endotelio dalle manovre chirurgiche durante l'estrazione del cristallino catarattoso e l'impianto della IOL sia in camera anteriore che posteriore o nel sacco capsulare.

Nell'intervento di trabeculectomia, il prodotto è utile per separare sia l'iride dalle strutture angolari, sia i due strati del lembo sclerale, che la sclera dalla congiuntiva ed inoltre per prevenire la formazione di sinechie IAL-F, infatti, grazie alle sue proprietà viscoelastiche, evita il collasso della camera anteriore (atalamia) durante l'intervento e facilita la formazione della bozza filtrante.

IAL-F trova inoltre impiego nei vari tempi degli interventi di cheratoplastica essenzialmente per il suo effetto protettivo sull'endotelio del lembo corneale da innestaree e su quello della cornea ricevente.

Negli interventi successivi a traumi oculari, IAL-F ripristina e mantiene il volume oculare, provvede alla formazione degli spazi virtuali di clivaggio, al tamponamento di emorragie e al contenimento della eventuale spinta vitreale.

Negli interventi suddetti la possibilità di non rimuovere il prodotto al termine dell'intervento rappresenta un vantaggio: infatti, nel trapianto di cornea e negli interventi di traumatologia oculare non è soltanto preferibile ma necessario lasciare il prodotto «in situ» perché si evitano potenziali traumi associati alla sua rimozione. Negli interventi di trabeculectomia, infine, avere questa possibilità permette di limitare i rischi di ipotonia post-operatoria e di un eventuale distacco del corpo ciliare.

Nella chirurgia del segmento posteriore, IAL-F, grazie alle sue proprietà viscoelastiche, è utile nel ricollocare la retina nella sua corretta posizione, nel separare accuratamente le membrane epiretiniche, nel controllare il sanguinamento dei piccoli vasi e nell'agevolare la rimozione di corpi estranei. Inoltre il prodotto crea un campo di visione limpida, facilitando le indagini intra e post-operatorie della retina e la fotocoagulazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, case di cura e ambulatori oculistici (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2215

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche ad autorizzazioni già concesse)

Provvedimento di modifica di A.I.C. n 161 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: NOLVADEX.

«D» 20 compresse 20 mg, n. di A.I C. 023362027;

30 compresse 10 mg, n. di A I C. 023362015.

Società Zeneca S p a , via F. Sforza - Palazzo Volta - 20089 Basiglio.

Oggetto provvedimento di modifica: i lotti prodotti antecedentemente alla data 21 dicembre 1995 contraddistinti dai numeri di A.I.C. 023362015 e 023362027 ed intestati al precedente titolare A.I.C., possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto MCL n 35/1996 del 29 gennaio 1996

Specialità medicinale: «FULCRO» nella forma e confezione 20 capsule 200 mg.

Titolare A.I.C.. Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), centro direzionale Milano Oltre, via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155.

Modifiche apportate: da revisionare entro 18 mesi sulla delle quote di mercato:

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993:

20 capsule 200 mg:
A.I.C n. 028590014 (in base 10) 0V8HXY (in base 32), classe «A con nota 14»; prezzo L. 18.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2234-96A2235

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito elencato è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1D/RM D3 del 29 marzo 1996

Codice A I C	Denominazione Descrizione
028274037	*ACELLUVAX* - 1 FIALA 0,5 ML + SIRINGA
029053016	*ADRONAT* - 14 COMPRESSE 5 MG
029053028	*ADRONAT* - 28 COMPRESSE 5 MG
006029058	*AGAROL* - «ROSA» EMULSIONE FLACONE 200 ML
024551018	*ALCAMEN* - POLVERE ORALE 20 BUSTINE 7 G
024551044	*ALCAMEN* - POLVERE ORALE 40 BUSTINE 7 G
029051012	*ALENDROS* - 14 COMPRESSE 5 MG
029051024	*ALENDROS* - 28 COMPRESSE 5 MG
025765049	*ALUDYAL* - SOSPENSIONE ORALE 500 ML
021270018	*ANABASI* - 24 COMPRESSE
021270020	*ANABASI* - IM 5 FIALE LIOF + 5 F SOLV
001866019	*ANATOSSINA STAFILOCOCCICA* - 8 FIALE SERIATE
016816011	*ANTIFLU* - 6 COMPRESSE
016816023	*ANTIFLU* - 12 COMPRESSE
024966018	*APRESOLIN* - «RETARD» 30 CONFETTI 50 MG
023018068	*ASVERIN* - SCIROPPO 150 ML

Codice A.I C.	Denominazione – Descrizione
024393011	*ATTENTIL* - 30 CONFETTI
024393047	*ATTENTIL* - 20 BUSTINE 183 MG
024393050	*ATTENTIL* - 20 BUSTINE 274 MG
012829040	*BALSAMO SLOAN* - SCHIUMA 75 G
024855013	*BENDALINA* - 20 COMPRESSE 500 MG
024855025	*BENDALINA* - 30 COMPRESSE 500 MG
026765014	*BIOANAGEN* - 30 FLACONCINI SOLUZ. 2 ML 2%
020950010	*BLASCORID* - SOSP. ORALE 3 MG/ML 120 ML
023678028	*BLED* - 30 CAPSULE
023678030	*BLED* - 50 CAPSULE
005101011	*BROMOTIREN* - IM 5 FIALE 2 ML 80 MG
025258017	*CANTOR* - 30 COMPRESSE 50 MG
025258029	*CANTOR* - 30 COMPRESSE 100 MG
025258031	*CANTOR* - 30 ML SOLUZIONE
024840050	*CARDIOASPIRIN* - 30 COMPRESSE
024840062	*CARDIOASPIRIN* - 50 COMPRESSE
023411022	*CHENOFALK* - 20 CAPSULE 250 MG
018779025	*CITRUPLEXINA* - IM 10 FIALE 3 ML
025681014	*CONVERTEN* - 14 COMPRESSE 10 MG
012377014	*CORYFIN* - 30 PASTIGLIE
006280010	*COSAVIL* - 20 CONFETTI
024765012	*CUVALIT* - 30 COMPRESSE
024957223	*DAKTARIN* - IV 5 FIALE 1% 20 ML
015446040	*DALIVIT* - OS 10 FL 10 ML
015446053	*DALIVIT* - OS GRANULATO 10 BUSTINE
022500033	*DERMADEX* - CHINOLINICO CREMA DERMAT. 30 G
019387024	*DESAMIX NEOMICINA* - CREMA 30 G
022600011	*DIERTINA* - IM 6 FIALE 1 ML
023066018	*DIERTINA IPOTENSIVA* - 20 COMPRESSE
021273014	*DOLOFLEX* - 4 COMPRESSE
021273026	*DOLOFLEX* - 6 COMPRESSE
029054018	*DRONAL* - 14 COMPRESSE 5 MG
029054020	*DRONAL* - 28 COMPRESSE 5 MG
026487037	*ELMEX* - «FLUID» FLACONE 50 ML
026487049	*ELMEX* - «FLUID» FLACONE 500 ML
025682016	*ENAPREN* - 14 COMPRESSE 10 MG
025682030	*ENAPREN* - 28 COMPRESSE 10 MG
013614045	*ENTEROVACCINO TIFICO SCLAVO* - 6 CONFETTI 200 MILIARDI GERMI
027247028	*ESDEDRIL* - 3 F. PERFUSIONE 200 MG/10 ML
003018013	*EUPASAL SODICO* - FLEBO 500 ML 3%
008730069	*EUPHYLLINA* - «RILCON» 30 CAPSULE 50 MG
021005057	*FLOGOTISOL* - AD 1 FLACONE LIOF + 1 FIALA
023813013	*FLUOTHANE* - ANASTETICO PER INALAZ. 50 ML
006228047	*FOILLE* - SPRAY FLACONE 30 G
006228050	*FOILLE* - SPRAY FLACONE 100 G
029052026	*FOSAMAX* - 28 COMPRESSE 5 MG
029052014	*FOSAMAX* - 14 COMPRESSE 5 MG
026753018	*FUDR ROCHE* - 1 FLACONE - FIALA LIOF. 500 MG
004909014	*GARDAN* - 20 COMPRESSE
025078027	*GASTROZEPIN* - 10 F LIOF + 10 F SOLV
024021053	*GASTROZEPIN* - 50 COMPRESSE 50 MG
029314010	*GENTOMIL* - IM IV 5 FIALE 20 MG/2 ML
025186089	*GOLA* - 10 COMPRESSE
025186103	*GOLA* - 20 CAPSULE GEL LIQUIRIZIA
025186115	*GOLA* - 20 CAPSULE GEL MENTA
025186127	*GOLA* - 20 CAPSULE GEL ARANCIO
025186139	*GOLA* - 20 CAPSULE GEL LIMONE
025186141	*GOLA* - 20 CAPSULE GEL FRAGOLA
023575018	*HYTRAST* - INIETTABILE FLACONE 20 ML
020591018	*IDUSTATIN* - POMATA 20 G 0,2%
023445012	*INFECTRIN* - IM IV 1 FL. 250 MG + SOLV. 2 ML
029363013	*ISOPURAMIN NOVUM* - SOLUZIONE 10% FLACONE 250 ML
029363025	*ISOPURAMIN NOVUM* - SOLUZIONE 10% FLACONE 500 ML
024394013	*JOSAXIN* - 12 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG
011916032	*KANADERM* - POMATA DERMATOLOGICA 30 G
011916044	*KANADERM* - «200» CREMA 30 G
023441025	*LIBEXIN* - SOSPENSIONE ORALE 150 ML
028222038	*LOGIPARIN* - 5 SIR. PRERIEMP. 0,2 ML 2500 UI
028222040	*LOGIPARIN* - 10 SIR. PRERIEMP. 0,2 ML 2500 UI
028222053	*LOGIPARIN* - 5 SIR. PRERIEMP. 0,3 ML 3500 UI
028222065	*LOGIPARIN* - 10 SIR. PRERIEMP. 0,3 ML 3500 UI
028222077	*LOGIPARIN* - 5 SIR. PRERIEMP. 0,4 ML 4500 UI
028222089	*LOGIPARIN* - 10 SIR. PRERIEMP. 0,4 ML 4500 UI
023207018	*LUDIOMIL* - IV 10 FIALE 25 MG
027523012	*MIPREOR* - 30 COMPRESSE 50 MG
027523024	*MIPREOR* - 30 COMPRESSE 100 MG
027523036	*MIPREOR* - 30 ML GOCCE
023284021	*MENADERM ANTIACNE* - CREMA 30 G
024489015	*MENPOVAX* - «A» 1 FL LIOF + 1 F SOLV 0,5 ML
024489027	*MENPOVAX* - «C» 1 FL LIOF + 1 F SOLV 0,5 ML
023491032	*MICOTEF* - POLVERE 20 G
023491044	*MICOTEF* - POLVERE 50 G
023491145	*MICOTEF* - LOZIONE G 30
023491158	*MICOTEF* - FLAC. TINTURA 30 ML
011125022	*MIONEVRASI* - FTE IM 5 F + 5 F 3 ML
025245010	*MITOCOR* - 40 CONFETTI 10 MG
024914018	*MODIMMUNAL* - 40 COMPRESSE 500 MG
024914020	*MODIMMUNAL* - SCIROPPO 120 ML
027175013	*MUCONORM* - 30 COMPRESSE
027175037	*MUCONORM* - 10 SUPPOSTE
025725019	*NAPRILENE* - 14 COMPRESSE 10 MG
025725033	*NAPRILENE* - 28 COMPRESSE 10 MG
017515014	*NASOMIXIN* - SPRAY RIN. 10 ML
017515026	*NASOMIXIN* - SPRAY RIN. 15 ML
017515038	*NASOMIXIN* - SPRAY RIN 25 ML
024964088	*NIZORAL* - 5 OVULI VAGINALI 400 MG
024964102	*NIZORAL* - 5 LAV. VAG. 120 ML 2,5 MG/ML
022843066	*NORVEDAN* - 10 SUPPOSTE 400 MG
022843080	*NORVEDAN* - CREMA 30 G
022843092	*NORVEDAN* - CREMA 50 G
025213036	*OSTEOTONINA* - SPRAY ENDONASALE 50 UI 2 ML
023250018	*PAMEION* - 30 CAPSULE 150 MG
021232020	*PANCREX V* - NORMALE 50 COMPRESSE 79,2 MG
021232032	*PANCREX V* - FORTE 50 COMPRESSE 240 MG
021232083	*PANCREX V* - «FORTE» 100 COMPRESSE 240 MG
014821045	*PECTAMOL* - SCIROPPO 180 G
014821058	*PECTAMOL* - 20 PASTIGLIE

Codice A I C	Denominazione - Descrizione
014821060	*PECTAMOL* - «RITARDO» 20 CAPSULE
022584054	*PRAXILENE* - IM IV FLEBO 12 F 5 ML 40 MG
022584078	*PRAXILENE* - 3 F. PERFUSIONE 200 MG/10 ML
014479036	*PROTIDEPAR* - «100» 6 F FORM 1 + 6 F FORM 2
021618032	*REDINON CORTEX* - «100» IM 10 F LIOF. + 10 F SOLV
027103011	*RIOPAN* - «MITE» 40 COMPRESSE 400 MG
020355018	*RITMOS ELLE* - 20 CAPSULE 75 MG
020355044	*RITMOS ELLE* - «200» 20 CAPSULE
028417018	*SCINTIFOR C* - 1 FLAC. 1 MG/2 ML + 1 FLAC. 2 ML
026331013	*SEROVIT* - 30 CAPSULE 50 MG
026331025	*SEROVIT* - 20 CAPSULE 100 MG
026331037	*SEROVIT* - 20 BUSTINE 25 MG
019431030	*SIDERITRINA B12* - «AA BB» SOLUZ. ORALE 10 FL. 10 ML
025958024	*SUFREXAL* - 5 FIALE 50 MG 10 ML
025958036	*SUFREXAL* - 5 FIALE 10 MG 2 ML
027164033	*SULTON* - 10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV
027164058	*SULTON* - 10 FLAC.NI ORALE 10 ML 5 MG
027164021	*SULTON* - 30 CAPSULE
027164019	*SULTON* - 6 FIALE LIOF + 6 FIALE SOLV
027164045	*SULTON* - 30 BUSTINE GRANULARE 5 G
014684017	*SYNTOCINON* - IM IV 6 FIALE 2 ML 2 U.I.
010178061	*TAKA DIASTASE* - 25 COMPRESSE 160 MG
010178085	*TAKA DIASTASE* - FLACONE 60 ML
024403026	*TIBERAL* - COMBI 2 CPR + 1 CPR VAG 500 MG
023263015	*TIOGLIS* - 30 CPS 250 MG
022323024	*TRITTICO* - 30 COMPRESSE 25 MG
023601026	*ULCOMET* - 30 CAPSULE 200 MG
023601038	*ULCOMET* - 50 CAPSULE 200 MG
023601053	*ULCOMET* - 50 CAPSULE 400 MG
023601065	*ULCOMET* - SOSP. ORALE 80 G 10% 200 ML
023601077	*ULCOMET* - IM IV 10 FIALE 200 MG/2 ML
023601091	*ULCOMET* - 40 BUSTINE 200 MG
023601103	*ULCOMET* - 50 BUSTINE 200 MG
023601127	*ULCOMET* - 50 BUSTINE 400 MG
002441018	*VALEROMILL* - ELISIR 160 G
002441032	*VALEROMILL* - 10 FLAC.NI ELISIR 20 ML
005414014	*VAS VACC. ANTICATARRALE SCLAVO* - 6 FIALE 1 ML
007127018	*VASCULAT* - IM 6 FIALE 1 ML 0,05 G
007127020	*VASCULAT* - GOCCE ORALI 30 G 1%
001088172	*VIAMAL* - AD 10 SUPPOSTE 3 G
007780051	*VITAMINA C VITA* - 10 FL.INI ML 5 G 0,5
007780024	*VITAMINA C VITA* - IV 10 FLAC. 1 G
022534010	*ZEPELIN* - 24 CAPSULE
022534022	*ZEPELIN* - 30 CAPSULE 200 MG
022534059	*ZEPELIN* - 6 SUPPOSTE
022534061	*ZEPELIN* - 10 SUPPOSTE
022534073	*ZEPELIN* - BB 6 SUPPOSTE
022534085	*ZEPELIN* - BB 10 SUPPOSTE
022534097	*ZEPELIN* - 6 NIPIOSUPPOSTE
022534109	*ZEPELIN* - 10 NIPIOSUPPOSTE
022534135	*ZEPELIN* - GRANULARE 10 BUSTINE 20 MG
022534147	*ZEPELIN* - GRANULARE 20 BUSTINE 20 MG
022534150	*ZEPELIN* - GRANULARE 30 BUSTINE 20 MG

Motivo della revoca: rinuncia dei titolari delle autorizzazioni.

Con il decreto di seguito elencato è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1D/RM D4 del 29 marzo 1996

Codice A I C	Denominazione - Descrizione
023282015	*GLUTARASE* - 30 COMPRESSE
023282041	*GLUTARASE* - INIETT 10 F 5 ML
023282027	*GLUTARASE* - FLACONE SCIROPPO 120 ML
021058019	*GLYVENOL* - 20 CAPSULE 500 MG
021058021	*GLYVENOL* - CREMA DERMATOLOGICA 30 G 5%
021058033	*GLYVENOL* - 10 SUPPOSTE 400 MG
023161019	*ISOSARPAN* - 50 CONFETTI
021868029	*LIPAROID* - «30» 50 CONFETTI 30 LRU
021868031	*LIPAROID* - «60» 50 CONFETTI 60 LRU
021868043	*LIPAROID* - IM 10 FIALE + 10 FIALE 3 ML
021868056	*LIPAROID* «200» 50 CONFETTI 200 LRU
022817011	*PLECTON* - 30 CONFETTI 40 MG
027175037	*TEPROSIDE* - 50 COMPRESSE
025725019	*TEPROSIDE* - GOCCE 30 ML
025725033	*TERION* - 20 CPS
017515014	*TERION* - IV 6 F 5 ML
017515026	*TERION* - SCIR 200 ML
021279017	*VASOSUPRINA* - 30 CPR 10 MG
021279043	*VASOSUPRINA* - GTT 30 ML 1×100

Motivo della revoca: rinuncia dei titolari delle autorizzazioni.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2216

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Siena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Siena n. 5530 del 18 settembre 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Adir la donazione consistente n. 2 macchine fotocopiatrici del valore stimato di L. 16.890.000 e L. 4.500.000, da destinarsi all'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

Con decreto del prefetto di Siena n. 5590 del 18 settembre 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte dell'istituto Telethon la donazione di strumenti scientifici, da destinare al dipartimento di biologia molecolare: n. 1 fluorimetro Hoefer L. 5.355.000; n. 1 frigorifero Ariston ME185 L. 410.000; n. 1 congelatore Indesit 120 l. SF 4120WI L. 351.000; n. 1 incubatore a CO2 Steri-cult mod. 3862 L. 18.445.000; n. 1 alimentatore Power Pac 3000 L. 3.570.000; n. 1 microscopio AD completo di accessori L. 6.619.970; n. 1 alimentatore gas 200/400 L. 833.000; n. 1 centrifuga Eppendorf 5417 con rotore F 452411 L. 3.059.490; n. 1 terminal controller n. PFMY PTC 196 L. 7.497.000; n. 1 scuotitore orbitale New Brunswick Scientific Innova 2300 L. 14.161.000; n. 1 Thermal Cycler mod. Delphi 1000 PTC 19V L. 7.616.000,
il tutto per un valore stimato di L. 67.897.460.

Con decreto del prefetto di Siena n. 4496 del 18 settembre 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Takeda Italia farmaceutici S.p.a. la donazione consistente un registratore Space Lab 90207 del valore stimato di L. 8.500.000, da destinare all'Istituto di patologia speciale medica.

Con decreto del prefetto di Siena n. 2214 del 18 settembre 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. la donazione consistente uno strumento Aggregorder 2 del valore stimato di L. 9.800.000, da destinare all'Istituto di chirurgia toracica cardiovascolare e tecnologie biomediche.

Con decreto del prefetto di Siena n. 2215 del 18 settembre 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo S.p.a. la donazione di un personal computer Macintosh II si 5 MBHD40; una stampante personale laser Writer NT; un monitor a colori RGB13, da destinare alla Clinica malattie nervose e mentali.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1990 del 18 settembre 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. la donazione di un videoregistratore a sei testine, da destinare all'Istituto di patologia medica.

96A2219

Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Caserta n. 1370 del 16 ottobre 1995 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Braun S.p.a., la donazione di una pompa Perfusor Ft Plus per un valore commerciale di L. 500 000

Con decreto del prefetto di Caserta n. 1371 del 16 ottobre 1995 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Beckman Analytical S.p a., la donazione consistente un Sistema Paragon per un valore commerciale di L. 5.400.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 1366 del 16 ottobre 1995 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Braun S.p.a., la donazione di n. 2 pompe Perfusor Ft Plus per un valore commerciale di L. 1 000.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 1368 del 16 ottobre 1995 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Milupa S.p.a., la donazione di una valigetta per Baylai Test per un valore commerciale di L. 2.604.615.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 1454 del 15 gennaio 1996 la Seconda Università delgi studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della B.C. Trade S.a.s. la donazione consistente un'apparecchiatura: n. 1 pompa mod. Program 2 originale Vial Medical Becton Dickinson a due vie indipendenti per un valore commerciale di L. 7.200.000.

96A2220

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentosessanta unità, su un organico complessivo di 601 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, è autorizzata, per il periodo dal 16 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del tattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lestuzzi con sede in Udine e unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessanta unità, su un organico complessivo di 75 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lestuzzi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° novembre 1995, la corresponsione del tattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi con sede in Milano e unità di Calolziocorte (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 27,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di n. 84 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del tattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandys, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) e unità di Bellinzago (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquanta unità, su un organico complessivo di 217 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandys, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del tattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax e Vitale, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantuno unità, su un organico complessivo di cinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax e Vitale, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del tattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita, con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di centodiciasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995, la corresponsione del tattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meteor C.A.E., con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unità, su un organico complessivo di trecentotre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meteor C.A.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati della stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

96A2073

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 aprile 1996

Dollaro USA	1562,02
ECU	1961,74
Marco tedesco	1054,35
Franco francese	309,53
Lira sterlina	2382,86
Fiorino olandese	943,08
Franco belga	51,311
Peseta spagnola	12,604
Corona danese	273,15
Lira irlandese	2457,37
Dracma greca	6,487
Escudo portoghese	10,231
Dollaro canadese	1150,66
Yen giapponese	14,591
Franco svizzero	1303,75
Scellino austriaco	149,95
Corona norvegese	243,50
Corona svedese	234,72
Marco finlandese	337,19
Dollaro australiano	1221,81

96A2280

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di sociologia:

settore scientifico disciplinare Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio - per la disciplina «Sociologia urbana e rurale».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A2225

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Si comunica che per mero errore materiale l'avviso di vacanza presso la facoltà di giurisprudenza di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento per il settore e le discipline sottoindicate:

un posto - settore scientifico-disciplinare N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «diritto amministrativo»;

un posto - settore scientifico-disciplinare N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «contabilità di Stato»,

è stato pubblicato due volte nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente n. 68 del 21 marzo 1996 e n. 71 del 25 marzo 1996.

Pertanto, il primo avviso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996 è da intendersi nullo e privo di effetto.

Gli aspiranti al trasferimento per i posti sopraindicati dovranno presentare domanda entro il 24 aprile 1996, e cioè entro trenta giorni dal 25 marzo 1996.

96A2224

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

«Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - azza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le serzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e esso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

o A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

o B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

o C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

grando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

zzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
zzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
zzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
zzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
pplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
pplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

bonamento annuale	L. 134.000
zzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

bonamento annuale	L. 87.500
zzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

bonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
ndita singola, per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
se per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

— Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

bonamento annuale	L. 360.000
bonamento semestrale	L. 220.000
zzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

rezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, mpresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

mporto degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei cicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla smissione di una fascetta del relativo abbonamento

r informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
bonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 1 0 9 6 *

L. 1.400